

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

L'agevolazione per le piccole e medie imprese (PMI) connessa al rilascio delle garanzie a valere sul fondo rischi distinto e separato, di cui al Decreto interministeriale 3 gennaio 2017, è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga e il prezzo richiesto dal confidi beneficiario quale premio di garanzia.

Il premio di garanzia è determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia.

Per determinare l'intensità dell'aiuto concesso alle PMI, espresso in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è applicato il "*Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese*", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato n. 182/2010 Italia) e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, che stabilisce quanto segue.

Premio teorico di mercato di una garanzia

E' determinato applicando la seguente formula:

$$I = D * Z * (Fr + C + R)$$

dove:

- I** = costo teorico di mercato della garanzia.
- D** = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia.
- Z** = percentuale di copertura della garanzia rispetto all'importo del finanziamento D. Il parametro Z non può essere superiore all'80% del finanziamento sottostante.
- Fr** = fattore di rischio (in percentuale). E' la probabilità di perdite al netto dei recuperi di un'operazione, ed è espresso come rapporto tra "perdite al netto dei recuperi e totale garantito" determinato sulla base dei dati storici del Fondo Centrale di Garanzia, distinguendo tra operazioni a fronte di investimenti e operazioni a fronte di capitale circolante. Il fattore di rischio in vigore dal 1° ottobre 2017 è pari a:
- **1,38%** nel caso di garanzie a copertura di prestiti per investimenti;
 - **2,14%** nel caso di garanzie a copertura di prestiti per il capitale circolante.
- C** = costi amministrativi (in percentuale). Comprendono le spese relative all'attività di valutazione in merito alla ammissione della richiesta di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia rilasciata. La quantificazione del suddetto parametro, accettata dalla Commissione europea e ritenuta idonea nell'ambito di un teorico premio di mercato, è basata sui costi amministrativi relativi alla gestione del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, che è pari allo **0,60%** dell'importo garantito. I costi amministrativi non possono essere quantificati al di sotto di tale valore percentuale.

R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale). Il parametro remunerazione del capitale è pari allo **0,32%**.

Quindi, nel caso di garanzie a copertura di prestiti per investimenti il premio teorico di mercato è pari a:

$$I = D * Z * (1,38\% + 0,60\% + 0,32\%)$$

$$I = D * Z * 2,30\%$$

Nel caso di garanzie a copertura di prestiti per il capitale circolante, il premio teorico di mercato è:

$$I = D * Z * (2,14\% + 0,60\% + 0,32\%)$$

$$I = D * Z * 3,06\%$$

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

Dato il prezzo teorico di mercato, l'intensità agevolativa della garanzia (ESL), nel caso di durata della garanzia inferiore ad un anno, è pari alla differenza tra il prezzo teorico di mercato, di cui alla formula indicata, e il premio effettivamente pagato:

$$[1] \quad ESL = D * Z * [Fr + C + R] - G$$

dove:

G = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia (in percentuale).

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, i differenziali fra il premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato alle varie scadenze devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia, utilizzando il tasso di riferimento di cui alla "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (GU C 14 del 19/1/2008). In tal caso, pertanto, L'ESL è dato da:

$$ESL = \sum (It - Pt) (1t + i)^{-t}$$

dove:

i = tasso di riferimento di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento.

It = premio teorico annuo relativo all'anno t, calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo all'anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i.

Pt = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia relativo all'anno t.

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, ma nel diverso caso in cui il premio effettivo richiesto per la garanzia sia versato dal soggetto richiedente una tantum all'atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL è pari a:

$$\mathbf{ESL} = [\Sigma It (1 + i)^{-t}] - \mathbf{Pu}$$

dove:

$\mathbf{Pu} = (D*Z*G)$ = premio versato una tantum all'atto della concessione della garanzia.

La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell'ESL è di 30 anni.

In base al metodo, l'importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore e la copertura massima delle garanzie non può superare l'80% di ciascun finanziamento sottostante.